



I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NOVITÀ IRPEF E IRAP

In seguito all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 4/E/2022 nella quale si riportano importanti chiarimenti in tema di IRPEF e IRAP.

Novità IRPEF

Le principali novità in tema di IRPEF vengono esposte nei seguenti punti:

1. Nuova articolazione aliquote IRPEF con modifica sia degli scaglioni sia delle aliquote.

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1 del TUIR vengono modificati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote, ridotte da 5 a 4, come segue:

- ✓ è stata eliminata l'aliquota del 41%;
- ✓ la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;

- ✓ la terza aliquota è ridotta dal 38% al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a Euro 50.000;
- ✓ i redditi superiori a Euro 50.000 sono assoggettati al 43%.

2. Rimodulazione detrazioni per carichi di lavoro.

Oltre alle aliquote e agli scaglioni IRPEF è stato rivisto il sistema delle detrazioni dall'imposta. È prevista una no tax area derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo decrescenti all'aumentare del reddito. L'Agenzia ha precisato che, **ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata** per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

| Scaglioni di reddito e aliquote | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Fino al 2021 | | Dal 2022 | |
| Fino a Euro 15.000 | 23% | Fino a Euro 15.000 | 23% |
| Oltre Euro 15.000 fino a Euro 28.000 | 27% | Oltre Euro 15.000 fino a Euro 28.000 | 25% |
| Oltre Euro 28.000 fino a Euro 55.000 | 38% | Oltre Euro 28.000 fino a Euro 50.000 | 35% |
| Oltre Euro 55.000 fino a Euro 75.000 | 41% | Oltre Euro 50.000 | 43% |
| Oltre Euro 75.000 | 43% | | |

| Detrazioni redditi lavoro dipendente | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo | Misura della detrazione |
| Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro | 1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro) |
| Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro | $1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$ |
| Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | $1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ |
| Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |

| Detrazioni redditi da pensione | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo | Misura della detrazione |
| Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro | 1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro) |
| Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro | $700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$ |
| Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | $700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ |
| Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |



| Detrazioni redditi lavoro autonomo e altri redditi | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo | Misura della detrazione |
| Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro | 1.265 euro |
| Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro | $500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$ |
| Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | $500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ |
| Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |

3. Rimodulazione trattamento integrativo.

Dal 2021 era previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, rapportato al periodo di lavoro, pari a Euro 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore Euro 28.000.

Per i redditi tra 28.000 e 40.000 Euro, veniva riconosciuta un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.

La legge di Bilancio ha rimodulato il trattamento integrativo riducendo da 28.000 a 15.000 Euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta.

Per i redditi superiori a Euro 28.000 il trattamento integrativo spetta a determinate condizioni. L'attribuzione avviene in base alle seguenti ipotesi:

- **con reddito complessivo non è superiore a 15.000 Euro**, il bonus spetta qualora vi sia "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il **trattamento integrativo** è riconosciuto per un ammontare **pari a 1.200 Euro**;
- **con reddito complessivo tra 15.000 e 28.000 Euro**, il bonus spetta qualora vi

sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche "incapienza" dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto a determinate detrazioni; in tal caso, **il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 Euro annui.**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica**, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, sulla base dei dati in proprio possesso. Il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso

Tale trattamento va attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1.1.2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.

I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il predetto

| Trattamento Integrativo | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo | Misura del trattamento |
| Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro | Con capienza dell'imposta lorda, trattamento pari ad Euro 1.200 annui |
| Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro | Con somma delle detrazioni superiore all'imposta lorda, trattamento riconosciuto come differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda e comunque non superiore a Euro 1.200; |
| Reddito complessivo superiore a 28.000 | Nessun trattamento previsto |



beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

L'Agenzia ricorda inoltre che:

- ✓ la nuova disciplina ha **riflessi anche sulle addizionali regionali e comunali Irpef**, per cui sono stati prorogati i termini a favore degli enti locali per approvare le modifiche ai regolamenti;
- ✓ qualora i sostituti non siano stati in grado di applicare tempestivamente le nuove disposizioni, **possono operare entro aprile un conguaglio** a far valere sulle retribuzioni del primo trimestre;
- ✓ le valutazioni dovranno tener conto del nuovo assegno unico universale.

Novità IRAP

La Legge di Bilancio ha stabilito che **l'IRAP non è dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta**

2022 dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Tale esonero non opera per il 2021, quindi nei prossimi mesi occorrerà presentare la relativa dichiarazione per liquidare il saldo.

Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento IRAP, indipendentemente da ogni valutazione circa l'autonoma organizzazione della propria attività.

Nella circolare n. 4/E/2022 **l'Agenzia delle entrate ha precisato che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad IRAP né l'impresa familiare, né l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.**

Al contrario, nell'ambito professionale, rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.

